



Servizio Coordinamento Fondi Esterni

## Gestione dei progetti finanziati dalla UE – aspetti fiscali<sup>1</sup>

### Rapporti con i fornitori di beni o servizi – ART.72 D.P.R 633/1972

L'Art 72 , comma 1, lettera C) della legge IVA consente a chi partecipa ad un programma finanziato dalla UE di acquistare beni e servizi o importare beni in regime di “non imponibilità”. Quindi anche nel caso del programma H2020.

La non imponibilità riguarda i seguenti punti.

- Acquisti di beni e servizi effettuati sul territorio nazionale, cioè da fornitori aventi sede fiscale in Italia (inviare al fornitore o prestatore di servizi la dichiarazione formulata come da moduli allegati unitamente all'ordine di acquisto, menzionando nello stesso l'articolo di non imponibilità).
- Acquisti intracomunitari di beni: in questo caso occorre comunicare al fornitore che nella fattura non dovranno essere indicati i riferimenti normativi riguardanti il “reverse charge” in quanto la transazione sarà considerata non imponibile applicando l'articolo in oggetto; la fattura del fornitore dovrà essere integrata indicando l'articolo di non imponibilità di cui sopra<sup>2</sup>).
- Importazioni di beni fuori dalla UE: la dichiarazione di non imponibilità va trasmessa all'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle operazioni di sdoganamento del materiale. L'importazione sarà quindi effettuata in regime di non imponibilità ai fini IVA secondo il riferimento normativo in oggetto.

Il regime di non imponibilità si applica a fatture di importo imponibile superiore ad euro 300. Le spese relative a fatture di importo imponibile inferiore a €300 sono assoggettate ad IVA.

Particolari regole valgono per le attrezzature durevoli. La Commissione eroga il contributo nei limiti della quota di ammortamento di competenza e della percentuale d'uso del bene nel progetto. Pertanto l'acquisto di una attrezzatura è non imponibile solo per la parte del costo ammissibile.<sup>3</sup>

In H2020, l'iva indetraibile per il beneficiario rappresenta un costo eleggibile per la CE. Tale novità non esime il beneficiario dalla necessità di ricorrere ai benefici, circa la non imponibilità, previsti dall'art.72. Ciò in quanto l'iva pagata, ma potenzialmente non dovuta, potrebbe rappresentare un costo non necessario e quindi ineleggibile nel giudizio di un auditor.

---

<sup>1</sup> Fonte : manuale Horizon 2020 (EU Core Consulting )

<sup>2</sup> Contattare l'Ufficio Adempimenti Fiscali INFN

<sup>3</sup> Contattare il Servizio Coordinamento Fondi esterni e l'Ufficio Adempimenti Fiscali INFN

UNIVERSITÀ DI ....

DIPARTIMENTO ...

Spett.le

....

**Dichiarazione per l'acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità –  
Art. 72 D.P.R. 633/1972**

Si dichiara che il bene (o servizio) richiesto:

– verrà utilizzato per lo svolgimento di un contratto stipulato con la Commissione Europea;

– che tale contratto è il N.\_\_\_\_, stipulato in data \_\_\_\_;

– che la quota di partecipazione alla spesa della Commissione Europea è pari al \_\_\_\_%.

Si richiede, pertanto, l'applicazione del regime di non imponibilità, di cui all'Art. 72, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, sul \_\_\_\_% dell'importo dell'operazione.

Si richiede, inoltre, che sulla fattura del fornitore o prestatore siano riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti.

DATA

FIRMA

Modello 4 Dichiarazione di non imponibilità per l'acquisto di beni e servizi

Il fornitore o prestatore di servizi dovrà emettere una fattura contenente le seguenti indicazioni:

**DITTA/PROFESSIONISTA**

....

Spett.le

....

**Fattura n. ... del ...**

– [*Quantità e qualità dei beni o servizi prestati*], destinati all'esecuzione del contratto di ricerca con la Commissione Europea N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con partecipazione del \_\_\_\_% alle spese da parte della Commissione Europea: € \_\_\_\_

## **Articolo 72 - Operazioni non imponibili**

### **Nota:**

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall'art. 8, comma 2, Legge 15

dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

*In vigore dal 17/01/2012*

*Modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8*

1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8,

8-bis e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per

conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea

dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti

dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con **legge 3 maggio 1966, n. 437**, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e

dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle

sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola

europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi

da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni

internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le

disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo

onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.